

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLE UNIONI CIVILI

ARTICOLO 1 – Istituzione del Registro delle unioni civili

E' istituito il Registro amministrativo delle unioni civili presso il Comune di Crema per gli scopi e le finalità di cui agli art. 3 e 6 del presente regolamento.

ARTICOLO 2 – Definizione di unione civile

Ai fini del presente regolamento è da intendersi unione civile il rapporto tra due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, che non siano legate fra loro da vincoli giuridici (matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, curatela) ma da vincolo affettivo, inteso quale impegno alla reciproca assistenza morale e materiale, coabitanti e aventi dimora abituale nello stesso comune ai sensi dell'art. 4 comma 2 D.P.R. n. 223/1989 "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente" e che ne abbiano chiesto la registrazione amministrativa ai sensi dei successivi articoli.

ARTICOLO 3 – Attività di tutela delle unioni civili

1. Nell'ambito delle proprie competenze il Comune provvede, attraverso singoli atti e disposizioni degli Assessorati e degli Uffici competenti, a tutelare le unioni civili, al fine di superare situazioni di discriminazione e favorirne l'integrazione nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio.
2. Le aree tematiche entro le quali gli interventi sono da ritenersi prioritari comprendono, a mero titolo esemplificativo:
 - Casa
 - Sanità e servizi sociali
 - Giovani, genitori e anziani
 - Sport e tempo libero
 - Formazione, scuola e servizi educativi
 - Diritti e partecipazione
 - Trasporti
3. Gli atti dell'Amministrazione Comunale devono prevedere per le unioni civili condizioni non discriminatorie di accesso agli interventi in tali aree e a tutte quelle non sopracitate, integrate in tempi successivi all'approvazione del presente regolamento, con particolare attenzione alla condizioni di svantaggio economico e sociale.
4. All'interno del Comune di Crema, chi si iscrive al Registro è equiparato al parente prossimo con cui si è iscritto ai fini della possibilità di assistenza.

ARTICOLO 4 – Iscrizione al Registro delle unioni civili

1. Possono richiedere l'iscrizione al Registro delle unioni civili due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, che non siano legate fra loro da vincoli giuridici (matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, curatela) ma da vincolo affettivo, inteso quale impegno alla reciproca assistenza morale e materiale, coabitanti e aventi dimora abituale nello stesso comune ai sensi dell'art. 4 comma 2 D.P.R. n. 223/1989 "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente".
2. Le iscrizioni al Registro avvengono esclusivamente sulla base di una domanda presentata al Comune di Crema congiuntamente dagli interessati.
3. L'iscrizione nel Registro non può essere richiesta da coloro che facciano già parte di una diversa unione civile i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione né dalle persone che

hanno contratto matrimonio in Italia o all'estero purché quest'ultimo sia riconosciuto dalla legge italiana se non esibendo all'atto della domanda di iscrizione copia autentica della sentenza giudiziale di separazione personale dei coniugi o del decreto di omologazione della separazione consensuale dei coniugi.

4. La domanda deve contenere l'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa all'assenza delle cause impeditive indicate dal presente regolamento.

ARTICOLO 5 – Cancellazione dal Registro delle unioni civili

1. La cancellazione dal Registro delle unioni civili può avvenire, anche d'ufficio, per:

- a) morte di una delle parti;
- b) matrimonio tra le parti o di una delle parti;
- c) cessazione della situazione di coabitazione e/o residenza nel Comune di Crema;
- d) istanza congiunta delle parti al Comune per chiedere la cancellazione, nel caso di permanenza della coabitazione ma del venire meno del vincolo affettivo inteso quale impegno alla reciproca assistenza morale e materiale. Nel caso in cui la richiesta di cancellazione non sia congiunta, il Comune provvede a inviare una comunicazione all'altro componente al fine di informarlo dell'avvenuta cancellazione (prioritariamente tramite posta elettronica). Nel caso di false dichiarazioni, si applicano le sanzioni secondo la normativa vigente.

2. Nel caso previsto alla lettera a) del comma precedente, sono fatti salvi i benefici che il Comune di Crema, nell'ambito della propria competenza, abbia attribuito alla coppia unita civilmente, dei quali continua a godere il convivente superstite, previa verifica della permanenza dei requisiti per la concessione del beneficio.

3. I componenti l'unione civile devono comunicare all'ufficio competente entro 30 giorni il venir meno dei requisiti per l'iscrizione nel registro e chiedere la cancellazione. L'ufficio competente provvede entro i successivi 10 giorni, con decorrenza degli effetti dalla data della comunicazione.

4. Dal momento dell'evento previsto alla lettera a), b) e c) e dalla data di presentazione dell'istanza di cui alla lettera d) del comma 1 del presente articolo, cessano gli effetti di cui al presente Regolamento.

5. La violazione degli obblighi di comunicazione, di cui ai commi precedenti, da parte degli interessati comporta l'immediata decadenza dai benefici eventualmente ottenuti *medio tempore* dagli inadempienti.

ARTICOLO 6 – Rilascio dell'attestato di iscrizione al registro delle unioni civili

1. L'Amministrazione Comunale rilascia, su richiesta degli iscritti al Registro, attestato di iscrizione al Registro delle unioni civili del Comune di Crema.

2. L'attestato è rilasciato per i soli usi necessari al riconoscimento di diritti e benefici previsti da Atti e Disposizioni dell'Amministrazione Comunale.

3. L'ufficio competente verifica l'effettiva convivenza delle persone che richiedono l'attestato.

4. L'attestato può essere sostituito dall'interessato con le dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000.

Allegati:

- Domanda di iscrizione al Registro amministrativo delle Unioni Civili;

- Domanda di cancellazione dal Registro amministrativo delle Unioni Civili;

- Attestazione di iscrizione nel Registro delle Unioni Civili per vincoli affettivi;

- Ricevuta di iscrizione nel Registro delle Unioni Civili per vincoli affettivi.